

CASSA RURALE ED ARTIGIANA



CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ  
Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop.

Sede: Corso Unità d'Italia, 11 - 22063 CANTÙ (CO)

[info@cracantu.it](mailto:info@cracantu.it) - [www.cracantu.it](http://www.cracantu.it)

Tel. 031.719.111 - Fax 031.711.550 - Swift: ACAR IT 22

## REGOLAMENTO

**“CRA Cantù BCC Tasso Fisso 5,00% 24/02/2012 – 24/02/2015”  
ex art. 8 D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011  
art. 100 comma 1 lett. d) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58  
ISIN IT0004797301**

### Art. 1 – Importo e taglio dell'obbligazione

“CRA Cantù BCC Tasso Fisso 5,00% 24/02/2012 – 24/02/2015”, di valore nominale pari ad Euro 75.000.000,00 (settantacinquemilioni/00), codice ISIN IT0004797301 è un prestito obbligazionario garantito (il “**Prestito Obbligazionario**”) ed è costituito da n. 750 obbligazioni (le “**Obbligazioni**”), ciascuna del valore nominale pari ad Euro 100.000,00.

Il Prestito Obbligazionario è denominato in Euro ed è uno strumento finanziario al portatore.

Il taglio minimo di sottoscrizione è di Euro 100.000,00.

Il taglio minimo di sottoscrizione non è in nessun caso frazionabile, né in fase di emissione né durante le successive negoziazioni.

Tale Prestito Obbligazionario è emesso ai sensi dell'art. 8 del D.L. 201/2011 convertito con modifiche nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e dell'art. 100 comma 1 lett. d) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni ed è pertanto sottratto agli obblighi relativi all'Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita contenuti nel Titolo II, Capo I del T.U.F..

### Art. 2 – Dematerializzazione e accentramento

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui all'art. 83 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 così come successivamente modificato ed integrato (il “**Testo Unico della Finanza**” o, brevemente, “**TUF**”).

I portatori del Prestito Obbligazionario non potranno chiedere la consegna materiale delle Obbligazioni rappresentative della stessa.

### Art. 3 – Ranking e caratteristiche dell'emissione

Gli obblighi a carico dell'Emittente derivanti dal Prestito Obbligazionario oggetto del presente Regolamento non sono subordinati ad altre passività dello stesso.

Ne consegue che il credito dei portatori delle Obbligazioni verso l'Emittente verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri crediti chirografari dell'Emittente stesso.

Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dal Prestito Obbligazionario ed i crediti vantati dall'Emittente nei confronti dei portatori delle stesse Obbligazioni.

Le Obbligazioni, denominate in Euro, ai sensi dell'ex art. 8, comma 10 lett. f), del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 non sono titoli strutturati, prodotti complessi né incorporano una componente derivata.

### Art. 4 – Durata e godimento

La durata è stabilita in 36 mesi a far tempo dal giorno 24 febbraio 2012 (la “**Data di Godimento**”) e fino al giorno 24 febbraio 2015 (la “**Data di Scadenza**”).

**Art. 5 – Prezzo di emissione**

Il Prestito Obbligazionario è emesso dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù (l'“**Emittente**”) alla pari.

**Art. 6 – Interessi**

Dalla Data di Godimento il Prestito Obbligazionario matura sul valore nominale, interessi posticipati, corrisposti semestralmente, il 24 agosto ed il 24 febbraio di ciascun anno, al tasso di interesse lordo annuo pari al 5,00%. La base di calcolo degli interessi è 30/360, following, unadjusted, convenzione di calendario TARGET. Qualora il pagamento degli interessi, così come il valore di rimborso, cada in un giorno non lavorativo secondo il calendario TARGET, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, non dando con ciò diritto a maggiori interessi.

**Art. 7 – Rimborso**

Il Prestito Obbligazionario sarà rimborsato alla pari ed in un'unica soluzione alla Data di Scadenza. Qualora la Data di Scadenza non sia un Giorno Lavorativo, il relativo pagamento sarà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo. Giorno Lavorativo indica qualunque giorno in cui il *Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET 2) è operativo. Il rimborso avverrà senza alcuna deduzione per spese, fiscalità o altri oneri, tranne le ritenute fiscali espressamente previste dalla legge vigente. Alla Data di Scadenza la Passività cesserà di essere fruttifera.

**Art. 8 – Rimborso anticipato**

Non previsto.

**Art. 9 – Termini di prescrizione e di decadenza**

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono a favore dell'Emittente, decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito Obbligazionario è divenuto rimborsabile.

**Art. 10 – Regime fiscale**

Sugli interessi, i premi ed altri frutti sul Prestito Obbligazionario, in base alla normativa attualmente esistente, si applica, nei casi previsti, l'imposta sostitutiva del 20% (art. 2 D.Lgs. 239/1996 e successive modifiche e integrazioni). Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate sono applicabili le disposizioni del D.Lgs. 461/97 e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 11 – Mercati e negoziazione**

L'Emittente ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) mediante la procedura di cui all'art. 2.4.7 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

Le informazioni sul funzionamento del MOT sono reperibili nel Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e nelle relative istruzioni, entrambi disponibili sul sito internet della società di gestione del mercato [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it). L'Emittente si impegna a fornire a Borsa Italiana S.p.A. qualsiasi informazione riguardante l'Emittente idonea, se resa pubblica, a influenzare i prezzi delle Obbligazioni ammesse a quotazione.

**Art. 12 – Garanzie**

Il Prestito Obbligazionario è assistito, con riferimento al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale, da una garanzia incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta rilasciata dallo Stato Italiano ai sensi dell'articolo 8 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

**Art. 13 – Agente per il calcolo**

L'Agente per il calcolo riferito al presente Prestito Obbligazionario è la Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop..

**Art. 14 – Varie**

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

**Art. 15 – Legge Applicabile e Foro competente**

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi contestazione tra i portatori delle Obbligazioni e l'Emittente l'unico Foro competente è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale dell'Emittente.